


pro infirmis

L'organizzazione per le
persone handicappate



PAH

**Direttive
concernenti le prestazioni
d'aiuto alle persone
handicappate (PAH)**

Sommar io	Pagina
1 SCOPI	3
2 CONDIZIONI GENERALI	3
2.1 Condizioni personali.....	3
2.2 Condizioni economiche.....	3
2.3 Limite della sostanza.....	4
3 PRESTAZIONI UNICHE IN DENARO	4
3.1 Disposizioni comuni.....	4
3.1.1 Definizione.....	4
3.1.2 Ammontare dei contributi.....	4
3.1.3 Limitazioni.....	4
3.2 Categorie di prestazioni (definizione, disposizioni speciali).....	4
3.2.1 Mezzi ausiliari, interventi architettonici.....	4
3.2.2 Contributi a prestazioni di servizio.....	5
3.2.3 Misure mediche / misure prescolastiche / misure di natura professionale.....	5
3.2.4 Spese speciali, non quotidiane, indispensabili per coprire il fabbisogno normale.....	5
4 PRESTAZIONI PERIODICHE IN DENARO / CONTRIBUTO AL FABBISOGNO NORMALE	6
4.1 Definizione.....	6
4.2 Importo dei contributi.....	6
4.3 Condizioni.....	6
4.4 Limitazioni.....	6
5 ORGANIZZAZIONE	6
5.1 Organi e competenze.....	6
5.1.1 Organi.....	6
5.1.2 Competenze.....	7
5.2 Uffici e compiti.....	7
5.2.1 Uffici.....	7
5.2.2 Competenze.....	7
5.3 Inoltro ed esame delle domande.....	7
5.3.1 Moduli.....	7
5.3.2 Documentazione.....	7
5.3.3 Inoltro della domanda.....	8
5.3.4 Comunicazione della decisione.....	8
5.3.5 Versamento delle prestazioni.....	8
5.4 Rimborso delle prestazioni ricevute.....	8

Il Comitato dell'Associazione svizzera Pro Infirmis, visto l'art. 10 cpv. 3 LPC (Legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), stabilisce le seguenti direttive.

1 Scopi

Le prestazioni d'aiuto accordate alle persone handicappate devono servire per superare difficoltà finanziarie di durata limitata e per finanziare le prestazioni di servizio. Queste prestazioni non sono limitate nel tempo.

Le prestazioni sono accordate in base alla situazione individuale (condizione di bisogno) e ai problemi specifici della persona handicappata. Esse vengono concesse solo in caso di necessità.

Le prestazioni non possono essere oggetto di azioni giudiziarie.

2 Condizioni generali

2.1 Condizioni personali

Le prestazioni possono essere accordate a persone handicappate domiciliate in Svizzera:

- donne fino all'età di 64 anni;
- uomini fino all'età di 65 anni;
- minorenni.

Secondo la definizione dell'art. 4 cpv. 1 LAI, per handicap si intende l'incapacità totale o parziale al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Per i minorenni e per chi non esercita un'attività lucrativa va applicato l'art. 5 LAI.

Le prestazioni non possono essere accordate ai richiedenti l'asilo.

2.2 Condizioni economiche

I/Le richiedenti devono trovarsi in uno stato di bisogno.

Per valutare il grado di bisogno sono determinanti i seguenti criteri:

- motivo della domanda;
- spese ricorrenti;
- entrate regolari (p.es. reddito da lavoro, alimenti, prestazioni assicurative (in particolare prestazioni dell'assicurazione invalidità), reddito patrimoniale);
- situazione patrimoniale.

Le pretese giuridiche verso privati, assicurazioni private, di previdenza sociale e dello stato devono essere oggetto di esame.

2.3 Limite della sostanza

Non possono essere accordate prestazioni se la sostanza mobile (p.es. denaro liquido, somme disponibili presso istituti bancari e/o postali, titoli) supera i seguenti importi:

- fr. 25'000.– per le persone sole
- fr. 40'000.– per i coniugi

Questi limiti vengono costantemente adeguati a quelli della LPC.

Nel caso di persone sole o di coniugi con figli a carico, il limite della sostanza viene aumentato di fr. 10'000.– per figlio.

3 Prestazioni uniche in denaro

3.1 Disposizioni comuni

3.1.1 Definizione

Le prestazioni uniche in denaro sono contributi al finanziamento di:

- mezzi ausiliari / interventi architettonici;
- prestazioni di servizio;
- misure mediche / misure prescolastiche / misure di natura professionale;
- spese speciali, non quotidiane, indispensabili per coprire il fabbisogno normale.

3.1.2 Ammontare dei contributi

L'importo delle prestazioni uniche in denaro può variare tra fr. 300.– e fr. 25'000.– per anno civile.

Di regola, viene richiesta una partecipazione personale adeguata. Occorre giustificare ogni eventuale eccezione.

3.1.3 Limitazioni

Non vengono accordate prestazioni:

- di regola per fatture già saldate;
- per la formazione scolastica speciale.

3.2 Categorie di prestazioni (definizione, disposizioni speciali)

3.2.1 Mezzi ausiliari, interventi architettonici

Sono considerati prestazioni per mezzi ausiliari e interventi architettonici i contributi per il finanziamento di:

- mezzi ausiliari che permettano all'interessato di svolgere le proprie attività;
- mezzi ausiliari volti a sviluppare l'autonomia del singolo o ad alleggerire le cure prodigate da terzi;
- mezzi ausiliari per favorire i contatti con l'ambiente;
- veicoli a motore;
- spese di riparazione o di trasformazione di tali mezzi ausiliari;
- modificazioni o adattamenti architettonici necessari all'autonomia del singolo, all'alleviamento delle cure prodigate da terzi o a garantire i contatti con l'ambiente.

Il finanziamento di veicoli a motore è oggetto di disposizioni particolari.

I mezzi ausiliari devono essere semplici e adeguati.

3.2.2 Contributi a prestazioni di servizio

Sono considerati contributi a prestazioni di servizio quelli previsti per le cure a domicilio, per il servizio di sostegno e assistenza a genitori o congiunti, per lo sviluppo e la conservazione dell'autonomia, come pure per i contatti con l'ambiente.

3.2.3 Misure mediche / misure prescolastiche / misure di natura professionale

Sono considerate misure mediche tutte quelle, limitate nel tempo, che lasciano sperare nella guarigione, in un miglioramento o nella stabilizzazione dell'invalidità (comprese le spese di trasporto).
Di regola, le suddette misure devono essere prescritte da un medico.

In caso di cure ospedaliere, di regola, si tengono in considerazione solo le tariffe delle camere comuni degli ospedali pubblici. In casi specifici, motivati, verranno versati contributi anche per la degenza in reparti privati e semiprivati.

Sono considerate misure prescolastiche tutte le misure educative e terapeutiche basate sulla pedagogia specializzata (comprese le spese di trasporto).

Sono considerati misure di natura professionale tutti i provvedimenti di promozione che portano a un'integrazione (parziale) nel mercato del lavoro.

In generale, le misure professionali devono essere approvate da un orientatore specializzato.

3.2.4 Spese speciali, non quotidiane, indispensabili per coprire il fabbisogno normale

Sono considerati prestazioni rientranti in questa categoria i contributi alle spese riguardanti per esempio:

- le spese per il trasloco;
- l'acquisto di utensili domestici, di mobili e di occhiali;
- le cure dentarie;
- le vacanze e i servizi di sostegno e assistenza a genitori o congiunti;
- il pagamento di debiti (solo in casi eccezionali).

Gli acquisti devono essere semplici e appropriati.

Sono accordate prestazioni per le spese speciali, non quotidiane, indispensabili per coprire il fabbisogno normale a stranieri, rifugiati e apolidi domiciliati in Svizzera non provenienti dall'Unione Europea/AELS solo nei casi in cui:

- essi vi soggiornino da almeno 5 anni;
- si sia verificato un evento coperto dall'assicurazione ai sensi dell'assicurazione invalidità, ancorché il caso specifico non rientri nelle condizioni formali fissate per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Per i cittadini dell'Unione Europea/AELS non sussiste alcun periodo d'attesa.

I contributi alle spese speciali, non quotidiane, indispensabili per coprire il fabbisogno normale non sono accordate se l'interessato/a usufruisce di contributi a medio o a lungo termine dell'assistenza pubblica o è in procinto di riceverli.

4 Prestazioni periodiche in denaro / contributo al fabbisogno normale

4.1 Definizione

Sono considerate prestazioni periodiche al fabbisogno normale le prestazioni accordate per superare difficoltà finanziarie limitate nel tempo.

4.2 Importo dei contributi

Le prestazioni periodiche in denaro possono raggiungere la cifra massima di fr. 1500.– al mese per la durata di un anno.

4.3 Condizioni

Sono accordate prestazioni a stranieri, rifugiati e apolidi domiciliati in Svizzera non provenienti dall'Unione Europea/AELS solo nei casi in cui:

- essi vi soggiornino da almeno 5 anni;
- si sia verificato un evento coperto dall'assicurazione ai sensi dell'assicurazione invalidità, ancorché il caso specifico non rientri nelle condizioni formali fissate per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Per i cittadini dell'Unione Europea/AELS non sussiste alcun periodo d'attesa.

4.4 Limitazioni

I contributi periodici per il fabbisogno normale abituale sono limitati a 24 mesi.

Non vengono assegnate prestazioni:

- quando il sostegno a lungo termine sia già assicurato o stia per essere assunto dall'assistenza pubblica;
- di regola a minorenni.

5 Organizzazione

5.1 Organi e competenze

5.1.1 Organi

Gli organi delle PAH sono:

- l'ufficio nazionale PAH;
- le commissioni cantonali PAH;
- i direttori dei servizi cantonali.

5.1.2 Competenze

All'ufficio nazionale PAH competono le decisioni sulle domande superiori a fr. 10'000.– fino a un massimo di fr. 25'000.– annui per richiedente. Esso decide inoltre in materia di domande di contributi per l'acquisto di veicoli a motore.

Alle commissioni cantonali PAH competono le decisioni sulle domande comprese tra fr. 5000.– e fr. 10'000.– annui per richiedente.

Il/i direttore/i cantonale/i decide/decidono sulle domande fino a fr. 5000.– annui per richiedente.

5.2 Uffici e compiti

5.2.1 Uffici

Gli uffici PAH sono:

- l'ufficio nazionale PAH;
- gli uffici cantonali PAH.

I servizi che si occupano dell'esame di una situazione non sono considerati uffici.

5.2.2 Competenze

Gli uffici cantonali PAH sottopongono le domande ai direttori dei servizi cantonali, alle commissioni cantonali PAH oppure all'ufficio nazionale PAH.

I servizi che si occupano dell'esame di una situazione indirizzano le domande agli uffici cantonali PAH.

Gli uffici sono responsabili per l'osservanza del bilancio preventivo.

5.3 Inoltro ed esame delle domande

5.3.1 Moduli

Le domande devono essere inoltrate tramite i moduli predisposti dall'ufficio nazionale PAH.

I moduli e le direttive sono ottenibili presso gli uffici cantonali PAH.

La situazione verrà esaminata da una persona qualificata, formata per questo compito (di regola un o una assistente sociale).

5.3.2 Documentazione

La domanda deve contenere una richiesta corredata dai seguenti allegati: scheda con i dati personali, documentazione della necessità e opportunità dell'aiuto sollecitato (incl. piano di finanziamento), disponibilità finanziaria e indicazioni sulla situazione patrimoniale.

Le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere documentate. Alla domanda iniziale si deve allegare la notifica di tassazione o la tabella di calcolo delle prestazioni complementari. In caso di ripetizione della domanda, gli allegati devono essere aggiornati entro due anni al massimo o a ogni cambiamento della situazione finanziaria.

La prestazione accordata deve di regola essere documentata dai giustificativi delle spese.

Se l'invalidità non è provata dal riconoscimento delle prestazioni AI, bisogna presentare un certificato medico. Esso sarà richiesto anche per le misure mediche.

L'ufficio può domandare una documentazione supplementare.

5.3.3 Inoltro della domanda

La domanda va indirizzata all'ufficio cantonale PAH competente per il comune di domicilio della o del richiedente.

5.3.4 Comunicazione della decisione

La decisione verrà comunicata per iscritto alla/al richiedente, alla sua/al suo rappresentante legale e al servizio che ha esaminato il caso.

Tutti i rifiuti di prestazioni devono essere motivati.

5.3.5 Versamento delle prestazioni

Le prestazioni vengono versate alla/al richiedente o alla sua/al suo rappresentante legale.

D'accordo con la/il richiedente, la prestazione può essere versata a terzi.

5.4 Rimborso delle prestazioni ricevute

L'Associazione svizzera Pro Infirmis deve esigere la restituzione totale o parziale delle prestazioni versate, nel caso in cui la/il richiedente abbia fornito indicazioni inveritiere sul suo stato.

* * * * *

Le presenti direttive sono state emanate dal Comitato dell'Associazione svizzera Pro Infirmis il 19 novembre 1992 su proposta dell'ufficio e della commissione nazionale PAH e approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il 14 dicembre 1992.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1993, esse sostituiscono le *Linee direttrici concernenti le prestazioni d'aiuto agli invalidi (PAI)* del 1° marzo 1984.

Alcune modificazioni puntuali sono state decise l'11.4.2001, l'11.12.2003 e l'28.02.2007 dall'Ufficio Presidenziale previa intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

* * * * *

Le basi giuridiche sono contenute nella

- **Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), art. 10, art. 11 LPC**

e nella

- **Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI), artt. 45-49 OPC-AVS/AI.**

I testi di legge sono consultabili su internet al sito www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html.

* * * * *